

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1758 del 11/04/2018
Oggetto	CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE BORELLO IN LOCALITA' LINARO, COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA VIGNALE S.S. USO: IGIENICO ED ASSIMILATI. PRATICA FC17A0022
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1823 del 10/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE BORELLO IN LOCALITA' LINARO, COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA VIGNALE S.S
USO: IGIENICO ASSIMILATO
PRATICA FC17A0022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";

- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

VISTA:

1. la **domanda di nuova concessione** presentata in data 02/08/2017 con protocollo PGFC/2017/11701 da Giorgini Gabriele (GRGGRL42B22C573P) titolare della **Società Agricola Vignale s.s. (P.IVA 04292920404)** con sede in Comune di Mercato Saraceno (FC), in via Arsano n. 27, per il prelievo di acqua pubblica superficiale ad uso igienico - assimilato in sponda sinistra dal Torrente Borello, località Vignale – Frazione Linaro di Mercato Saraceno (FC);
2. la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :
 - l'opera è costituita da una pompa mobile di 1,1 Kw e portata massima di 10 l/s con una condotta di mm 50 ubicata in sponda sinistra dal Torrente Borello su terreno distinto nel NCT del comune di Mercato Saraceno (FC), località Vignale – Frazione Linaro al foglio

n. 53 antistante il mappale 95;

- l'acqua prelevata dal Torrente verrà inviata ad una stazione di sollevamento intermedia, collocata in area di proprietà della Società Agricola Vignale s.s. costituita da una cisterna di 1000 litri posta ad un dislivello di 1 metro circa rispetto al letto del Torrente, da cui tramite ulteriore pompa di sollevamento della potenza di 0,75 Kw l'acqua verrà inviata all'invaso naturale di raccolta delle acque meteoriche;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 4.000 mc/anno;
- la portata massima è pari a 10 l/s;

VISTI inoltre:

- il parere **favorevole** dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/16410 del 9/11/2017, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - *“la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto il Deflusso Minimo Vitale indicato per il corpo idrico interessato alla sezione di chiusura Linaro, corrispondente a 0,12 mc/s da maggio/settembre ed a 0,16 mc/s da ottobre/aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio del Comune di Mercato Saraceno (FC);*
 - *“installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate”;*
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3378 del 24/10/2017, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2017/15633, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, allegato al presente atto;
- 5. il parere **conforme** ai presupposti del P.T.C.P del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena trasmesso e registrato al protocollo Arpae PGFC/2017/14895 del 10/10/2017, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *“la pompa di attingimento non dovrà comportare una riduzione della capacità di invaso e non dovrà ostacolare il deflusso delle acque del Torrente;*
 - *la realizzazione della suddetta opera di presa e delle eventuali condotte di derivazione non dovrà interferire con la presenza di alberi e arbusti tutelati ai sensi dell'art. 10 del P.T.C.P. In particolare, gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
 - *in relazione all'art. 27 del P.T.C.P. dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;*

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria con bonifico bancario in data 26/07/2017;
- l'importo pari a € 162,45 dovuto per il canone dell'anno 2018 con bonifico bancario in data 09/04/2018;

DATO ATTO che:

- a domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 279 del 18/10/2017 e che nei 15 giorni

successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che con nota PGFC/2018/4184 del 15/03/2018 il Disciplinare e il Nulla osta idraulico sono stati inviati al richiedente per preventiva accettazione;
- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare e il Nulla osta idraulico, che stabiliscono le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/5685 del 10/04/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso igienico assimilato finalizzato ad un allevamento di 94.000 avicoli pari ad una quantità massima annua di mc 4.000 sulla base dei contenuti della DGR n.1781/2015 e 1195/2016;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del RR 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire alla **Società Agricola Vignale s.s. (P.IVA 04292920404)** con sede in Comune di Mercato Saraceno (FC), in via Arsano n. 27, la **concessione ordinaria a derivare acqua pubblica superficiale** dalla sponda sinistra del Torrente Borello, località Vignale - Frazione Linaro di Mercato Saraceno (FC) per uso igienico assimilato secondo le modalità e per l'utilizzazione previste nella domanda. L' opera mobile di prelievo è ubicata su terreno distinto nel NCT del comune di Mercato Saraceno (FC), località Vignale Frazione Linaro al foglio n. 53 antistante il mappale 95. **Pratica FC17A0014**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 10 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 4.000**;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi** derivati e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire inoltre che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata non superiore a dieci anni e quindi fino al **31/12/2026**;
5. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 162,45** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al

recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo vignale@sedipec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso igienico assimilato, richiesta dalla Società Agricola Vignale s.s. (P.IVA 04292920404) con sede in Comune di Mercato Saraceno (FC). Pratica FC17A0014

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua superficiale dal Torrente Borello avviene mediante pompa mobile della potenza di 1,1 Kw e con portata massima di prelievo di 10 l/s provvista di una condotta di mm 50;
2. L'opera mobile di prelievo è sita sulla sponda sinistra del Torrente Borello - località Vignale - Frazione Linaro di Mercato Saraceno (FC), su terreno distinto nel NCT dello stesso comune al foglio n. 53 antistante il mappale 95 come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza; coordinate UTM 32 x: 748.495 y: 4.875.129;
3. L'acqua prelevata dal Torrente verrà inviata ad una stazione di sollevamento intermedia, collocata in area di proprietà della Società Agricola Vignale s.s. costituita da una cisterna di 1000 litri posta ad un dislivello di 1 metro circa rispetto al letto del Torrente, da cui tramite ulteriore pompa di sollevamento della potenza di 0,75 Kw l'acqua verrà inviata all'invaso naturale di raccolta delle acque meteoriche;
4. L'acqua superficiale da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso igienico assimilato di un allevamento di 94.000 avicoli per una quantità massima annua di mc 4.000.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2026**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo con pompa mobile della potenza di 1,1 Kw dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 10
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 4.000
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte

diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. la derivazione dovrà garantire il Deflusso Minimo Vitale (D;MV) indicato per il corpo idrico interessato alla sezione di chiusura Linaro, corrispondente a 0,12 mc/s da maggio/settembre ed a 0,16 mc/s da ottobre/aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di gestione delle Acque vigente nel territorio del Comune di Mercato Saraceno (FC);
2. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata**, uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
3. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. Poichè l'impianto esistente ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art.10 delle norme del PTCP, l'utilizzo di opere esistenti, così come gli eventuali interventi di manutenzione sulle stesse, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo
7. Tenuto conto del fatto che le opere ricadono in aree interessate da dissesto disciplinate dall'art. 26 del PTCP, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico di tutte le sopraccitate opere, al fine di evitare perdite di acqua e conseguenti ripercussioni sui fenomeni franosi presenti;

8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.